



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Deliberazione d'urgenza del Presidente

n° 8 del 07.04.2025

OGGETTO: Approvazione Accordo di collaborazione con Fondation Grand Paradis per la gestione dei Centri Visitatori di Cogne e di Rhêmes-Notre-Dame, dell'accoglienza al Giardino Botanico Alpino Paradisia, per la promozione multicanale del Parco Nazionale Gran Paradiso e per il supporto agli eventi Gran Paradiso Film Festival e Giroparchi Nature Trail

L'anno 2025, giorno 7 del mese di aprile, il Dott. Mauro DURBANO, nella sua qualità di Presidente dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 404 del 05.12.2023, procede all'esame dell'argomento di cui all'oggetto ai sensi del punto 3 dell'art. 9 della legge 394/91 (adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili)

Il Presidente

- Considerato che fra le finalità istituzionali dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso rientrano quelle previste dalla Legge 394/1991, in particolare l'art. 1, comma 3 lett. a) e c), che si richiamano integralmente;
- Verificato che, al fine di promuovere la valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'intento di promuovere, sviluppare, coordinare e gestire l'insieme dei centri visitatori del Parco nazionale Gran Paradiso e, più in generale, i giardini alpini, arboreti, musei locali, ed esposizioni temporanee nonché le attività di informazione, offerta di servizi e diffusione di materiali a carattere turistico, aveva promosso l'istituzione, con legge regionale 14 aprile 1998, n. 14, della Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis (FGP);
- Preso atto che in data 21 gennaio 2003 è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ente Parco per la collaborazione su azioni di promozione del turismo naturalistico e la valorizzazione del territorio del Parco e delle aree ad esso contigue, che si richiama integralmente, e in cui si è concordato che l'Ente Parco, oltre a garantire collaborazione con le Istituzioni pubbliche valdostane, nelle forme giuridiche ritenute più opportune, per l'attuazione degli scopi e delle azioni comuni, si rapporta con la FGP, quale principale soggetto gestore di strutture turistico-naturalistiche ed attuatore di questi principi e compiti, per gli aspetti di competenza della Fondazione stessa;
- Vista la L.R. 10.08.2004, n. 14 con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ha aggiornato la precedente legge regionale n. 14/1998, qualificando la FGP quale soggetto giuridico dotato di personalità giuridica di diritto privato, che non persegue scopi di lucro e che ha come precise finalità istituzionali stabilite per legge la promozione del turismo naturalistico, la promozione, sviluppo, coordinamento e gestione del complesso dei Centri Visitatori e dei centri di educazione ambientale del Parco Nazionale Gran Paradiso, la promozione, il coordinamento e la gestione di giardini alpini e arboreti, musei locali, esposizioni temporanee e centri congressi, ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna al fine della valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio interessato e l'informazione, offerta di servizi e diffusione di materiale e di pubblicazioni a carattere turistico;

- Preso atto che l'Ente Parco, tenuto conto della previsione dell'art. 4 della L.R. 14/2004, ha riconfermato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 15 novembre 2004 la propria adesione a FGP in qualità di socio;
- Verificato di conseguenza che, alla luce delle sopra richiamate rispettive finalità istituzionali, nei reciproci rapporti l'Ente Parco e la FGP perseguono la realizzazione di un interesse pubblico comune e rivolto alla collettività, costituendosi pertanto fra le parti un rapporto che presenta forme sia di cooperazione istituzionale orizzontale sia di sussidiarietà, sempre cd. orizzontale;
- Verificato che, in particolare per la FGP, questo è confermato dal fatto che la stessa da diversi anni risulta inserita nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC), come risulta in ultimo nell'Elenco aggiornato al 30.09.2024, che la ricomprende nella Categoria "Altre amministrazioni Locali";
- Preso atto che ai sensi dell'art. 11 della L.R. 14/2004, alle spese necessarie al funzionamento della FGP si provvede con i contributi annui versati, oltre che dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, dagli enti aderenti in qualità di soci nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da enti pubblici o privati;
- Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 06.04.2023, approvata dal Ministero vigilante, nella quale è stata approvata la quota di adesione annuale a FGP per l'importo di € 15.000 a far data dall'anno 2023;
- Verificato che le convenzioni triennali con Fondation Grand Paradis per la gestione dei centri visitatori, del Giardino Botanico Alpino Paradisia e per il supporto al Gran Paradiso Filmfestival, approvate a seguito di D.C.D. n. 8 del 28.03.2022, sono scadute il 1° febbraio 2025;
- Preso atto che il PNGP con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 del 27.11.2023 ha individuato alcune strutture, tra le quali il Giardino Botanico Alpino Paradisia, quali strutture per la ricerca e la divulgazione scientifica/naturalistica da gestire in proprio;
- Valutata altresì l'opportunità, condivisa tra i due enti, di addivenire ad un accordo che, da un lato, contempra più aspetti della collaborazione PNGP – FGP e contemporaneamente escluda, da parte di Fondation Grand Paradis, la gestione del Giardino Botanico Alpino Paradisia, passato alla diretta gestione del Parco, come riportato al punto precedente;
- Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
- Visto il Regolamento per l'assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti ed Associazioni per interventi rientranti nelle finalità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1/2002 e modificato con D.C.D. n. 11/2013, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990; Preso atto di conseguenza che si può prevedere, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/1990 e dell'art. 11 della L.R. 14/2004, la erogazione di un contributo alla FGP al fine di permettere alla stessa di effettuare le spese necessarie per il funzionamento ordinario e lo svolgimento delle attività istituzionali di comune interesse come sopra descritte;
- Preso atto che detto contributo, analogamente a tutte le contribuzioni che, se pur con differenti modalità, sono state effettuate in passato dall'Ente Parco a favore di FGP, viene stabilito unilateralmente dall'Ente Parco in funzione di proprie ed autonome valutazioni, non presenta carattere di corrispettivo né è connesso a rapporti sinallagmatici contrattuali, viene erogato non a fronte di un compenso per un servizio strumentale erogato o un bene ceduto in favore dell'Ente Parco ma esclusivamente per il funzionamento della Fondazione ed a sostegno delle attività istituzionali di FGP, comuni a quelle dell'Ente Parco, svolte a vantaggio della collettività;

- Verificato di conseguenza che è possibile definire l'importo complessivo del contributo erogabile negli anni 2025 – 2026 – 2027, a sostegno della gestione dei Centri Visitatori di Cogne e di Rhêmes-Notre-Dame, dell'accoglienza al Giardino Botanico Alpino Paradisia, per la promozione multicanale del Parco Nazionale Gran Paradiso e per il supporto agli eventi Gran Paradiso Film Festival e Giroparchi Nature Trail e quale concorso nelle spese ordinarie al funzionamento della FGP, pari a € 123.500 e di prevedere inoltre che Fondation Grand Paradis provvederà a versare al Parco, nel medesimo triennio, il 50% del valore dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso del Giardino Botanico Alpino Paradisia, al netto dei proventi derivanti dalla vendita dei FGP Pass e dalla rete di Abbonamento Musei;
- Preso atto che è possibile, ed anzi opportuno, continuare a prevedere, come già in passato ed in conformità dei principi di congruità della spesa, meccanismi di controllo sulla corretta rendicontazione da parte di FGP del contributo ricevuto, al fine di verificare sia "il fine pubblico perseguito" sia "la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale", e preso atto che tale valutazione riguarderà i fattori impiegati nell'attività e i risultati raggiunti con l'utilizzo del contributo erogato;
- Preso atto in tal senso che, analogamente a quanto previsto dalla L.R. 14/2004 per il contributo annuo a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta, si può prevedere anche per il contributo annualmente stabilito dall'Ente Parco la modalità di erogazione risultante dalla convenzione allegata al presente atto;
- Esaminata la bozza del nuovo Accordo, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- Ricordato che l'Ente Parco, su richiesta del proprio Collegio dei Revisori, ha inviato in data 03.03.2025 interpello all'Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza, dal punto di vista fiscale, dei rapporti derivanti dall'applicazione dell'accordo stesso e che il termine per la risposta all'interpello è fissato in 90 giorni e non si ritiene opportuno procedere alla firma dell'accordo prima della decorrenza di tale termine, ma ritenuto al contempo di dover individuare una soluzione che garantisca comunque in questo periodo l'operatività dei Centri e la funzionalità dei servizi erogando una quota parte del previsto contributo annuale pari al 25%, prevedendo la corresponsione del restante 45% (erogando in questo modo il 70% di anticipo) e la firma dell'accordo a seguito della risposta dell'Agenzia delle Entrate, qualora questa sia favorevole al proseguimento della collaborazione tra Parco e Fondation nei termini previsti dall'accordo allegato;
- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23 febbraio 2022, prot. 000097;
- In via d'urgenza per i motivi su indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo,

delibera

1. di approvare l'Accordo con Fondation Grand Paradis per la gestione dei Centri Visitatori di Cogne e di Rhêmes-Notre-Dame, dell'accoglienza al Giardino Botanico Alpino Paradisia, per la promozione multicanale del Parco Nazionale Gran Paradiso e per il supporto agli eventi Gran Paradiso Film Festival e Giroparchi Nature Trail per il triennio 2025-2027, come allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dell'art. 11 della L.R. 14/2004 e per le attività istituzionali nella legge regionale previste, la concessione dell'importo di € 123.500 a favore di Fondazione Gran Paradiso - Fondation Grand Paradis di Cogne (AO), quale

contributo annuale e quale concorso nelle spese necessarie per il suo funzionamento ordinario per il triennio 2025 - 2027;

3. di prevedere, in attesa della pronuncia dell'Agenzia delle Entrate sull'interpello di cui in premessa e al fine di garantire la funzionalità dei Centri e delle attività in questo periodo, l'erogazione di una quota pari al 25% del contributo (pari a tre mesi) in luogo del 70% previsto dall'accordo, rinviando l'erogazione del restante 45% al ricevimento della pronuncia dell'Agenzia delle Entrate, qualora favorevole ai termini dell'accordo qui previsti;
4. di delegare la Direzione dell'espletamento di tutti gli atti necessari per addivenire alla firma, a seguito della risposta dell'Agenzia delle Entrate, dell'Accordo e all'attuazione di quanto in esso contenuto;
5. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive determinazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Mauro DURBANO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, lì

Il Direttore Segretario
Dott. Bruno Bassano

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del tramite PEC

- Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Ministero Vigilante)
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero Vigilante in data come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del da parte del Ministero Vigilante
- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Ministero Vigilante

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del del Ministero Vigilante pervenuta in data

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero Vigilante in data con

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero Vigilante con nota prot. n. del

NOTE

Il Segretario
Bruno Bassano

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITATORI DI COGNE E DI RHÊMES-NOTRE-DAME,
DELL'ACCOGLIENZA AL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA, PER LA PROMOZIONE
MULTICANALE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E PER IL SUPPORTO AGLI EVENTI
GRAN PARADISO FILM FESTIVAL E GIROPARCHI NATURE TRAIL**

TRA

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso con sede in Torino, Via Pio VII n. 9, rappresentato dal Presidente Mauro Durbano, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Parco, di seguito denominato PNGP

E

Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, con sede in Cogne, Villaggio Cogne 81, rappresentata dalla Vice Presidente Rita Berard, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, di seguito denominata FGP

PREMESSO CHE

- Il PNGP ha tra i suoi compiti, ai sensi delle lettere a) e c), del comma 3 dell'art. 1 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, di provvedere alla conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di singolarità geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici, di provvedere alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, di attività ricreative compatibili, nonché di promuovere, nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dalla sua pianificazione e regolamentazione (art. 14), iniziative atte a favorire lo sviluppo economico sociale delle collettività locali;
- Il PNGP con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 del 27.11.2023 ha individuato alcune strutture, tra le quali il Giardino Botanico Alpino Paradisia, quali strutture per la ricerca e la divulgazione scientifica/naturalistica da gestire in proprio;
- FGP, istituita con Legge Regionale Valle d'Aosta n. 14/1998, successivamente aggiornata con L.R. 14/2004, non persegue fini di lucro ed ha tra le sue finalità istituzionali la promozione del turismo naturalistico, la promozione, sviluppo, coordinamento e gestione del complesso dei Centri Visitatori e dei centri di educazione ambientale del PNGP, la promozione, il coordinamento e la gestione di giardini alpini e arboreti, musei locali, esposizioni temporanee e centri congressi, ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna al fine della valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio interessato e l'informazione, offerta di servizi e diffusione di materiale e di pubblicazioni a carattere turistico;
- In data 21 gennaio 2003 è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il PNGP per la collaborazione su azioni di promozione del turismo naturalistico e la

valorizzazione del territorio del Parco e delle aree ad esso contigue, che si richiama integralmente, e in cui si è concordato che il PNGP, oltre a garantire collaborazione con le Istituzioni pubbliche valdostane, nelle forme giuridiche ritenute più opportune, per l'attuazione degli scopi e delle azioni comuni, si rapporta con la FGP, quale principale soggetto gestore di strutture turistico-naturalistiche ed attuatore di questi principi e compiti, per gli aspetti di competenza della FGP stessa;

- Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2004, il PNGP è socio della FGP, come confermato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 15 novembre 2004, nonché componente del Consiglio di Amministrazione, e ai sensi dell'art. 11 della stessa Legge, alle spese necessarie al funzionamento della FGP si provvede con i contributi annui versati dagli enti aderenti nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da enti pubblici o privati;
- FGP risulta inserita nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC), come risulta in ultimo nell'Elenco aggiornato al 30.09.2024, che la ricomprende nella Categoria "*Altre amministrazioni Locali*";
- La collaborazione fra FGP e PNGP oggetto del presente accordo viene attuata per il raggiungimento di finalità di comune interesse a beneficio della collettività locale nell'ambito delle attività e con le modalità qui declinate;
- Le predette attività rientrano quindi appieno nelle finalità istituzionali di entrambe le Parti e soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;
- Alla luce delle sopra richiamate rispettive finalità istituzionali, nei reciproci rapporti il PNGP e la FGP perseguono la realizzazione di un interesse pubblico comune e rivolto alla collettività, costituendo pertanto fra le parti un rapporto che presenta forme sia di cooperazione istituzionale orizzontale sia di sussidiarietà, sempre cd. orizzontale;
- Le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo, prevedendo la possibilità per il PNGP di erogazione di contributi alla FGP al fine di permettere alla stessa di sostenere le spese necessarie per il funzionamento ordinario e lo svolgimento delle attività istituzionali di comune interesse come sopra descritte;
- Le Parti prendono conseguentemente atto che, al fine di assicurare una tempestiva e puntuale informazione, FGP produrrà una relazione tale da poter verificare sia "il fine pubblico perseguito" sia "la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale", rendicontando i fattori impiegati nell'attività e i risultati raggiunti con l'utilizzo del contributo erogato;
- Visto il parere del Dipartimento legislativo e legale della Regione Autonoma Valle d'Aosta prot. 5936/LEG del 27.12.2012 in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012;
- Visti gli art. 12 e 15 della Legge 241/1990;

- Richiamato l'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023;
- Visto il Regolamento per l'assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti ed Associazioni per interventi rientranti nelle finalità del PNGP, approvato in ultimo con D.C.D. n. 11/2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1 Gestione dei Centri Visitatori e dell'accoglienza al Giardino Botanico Alpino Paradisia

- a. FGP - come in premessa evidenziato - gestisce i Centri Visitatori del PNGP di Cogne e Rhêmes-Notre-Dame e il servizio di accoglienza e di informazione del Giardino Botanico Alpino Paradisia, oltre alla valorizzazione complessiva del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso sul versante valdostano;
- b. i Centri Visitatori del PNGP come anche il Giardino Botanico Alpino Paradisia hanno la funzione di informare, sensibilizzare ed accogliere i visitatori rendendo tangibile il valore aggiunto e l'importante funzione del Parco sul territorio regionale e consentire l'approfondimento e la conoscenza dell'offerta naturalistica, culturale e paesaggistica del Gran Paradiso;
- c. FGP, nel triennio 2025-2027, gestisce i suddetti Centri visitatori e garantisce l'operatività della biglietteria del Giardino Botanico Alpino Paradisia per la fruizione da parte del pubblico secondo il Piano Operativo proposto da PNGP e approvato annualmente dal proprio Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il Giardino Botanico Alpino Paradisia FGP deve garantire un minimo di 90 giornate di operatività. PNGP si riserva di gestirne autonomamente gli ingressi, fuori dal calendario previsto da FGP, qualora FGP sia impossibilitata a garantire l'eventuale ulteriore presidio. I biglietti del Giardino Botanico Alpino Paradisia saranno forniti dal PNGP;
- d. FGP, come evidenziato nel protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il PNGP del 21 gennaio 2003, in quanto Ente Gestore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, può utilizzare nell'ambito degli scopi di cui alla L.R. 14/4/98 n. 14 e nel rispetto delle norme e delle politiche di conservazione e di educazione ambientale poste da PNGP, le Guide del Parco per la gestione di servizi e strutture;
- e. FGP ospita gratuitamente il PNGP presso i Centri visitatori di Cogne e Rhêmes-Notre-Dame per un massimo di n. 5 giornate annue per incontri con finalità istituzionali;
- f. Nell'ottica comune di promozione dell'immagine del Parco e del territorio, tenuto conto che il PNGP necessita di garantire la stessa offerta su tutto il proprio territorio, sia nel versante valdostano che piemontese, FGP mette a disposizione uno spazio dedicato alla vendita di gadget e pubblicazioni a logo Parco, oltre che a logo Fondation, ritenute prioritarie per la sensibilizzazione al pubblico all'interno del bookshop di ciascun Centro Visitatori e presso la biglietteria del Giardino Botanico Alpino Paradisia. I rapporti commerciali per la commercializzazione dei prodotti a logo Parco, essendo di natura privata, vengono rimandati a successivi accordi tra FGP e la ditta individuata da PNGP per la realizzazione dei gadget;
- g. FGP e PNGP possono offrire supporto alle manifestazioni, culturali e naturalistiche, promosse da

PNGP, FGP e altri enti, utilizzando i Centri Visitatori. Per quanto riguarda il Giardino Botanico Alpino Paradisia ci si atterrà a quanto definito nel protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il PNGP del 21 gennaio 2003;

- h. si prevede che FGP e PNGP possano realizzare insieme o autonomamente investimenti e interventi manutentivi che potranno essere realizzati con risorse finanziarie proprie o da individuare in accordi specifici e/o attraverso progetti finanziabili con risorse europee, nazionali o regionali;

1.2 - Promozione multicanale del territorio

- a. FGP si impegna a garantire una strategia di promozione multicanale del territorio, avvalendosi di diverse risorse umane e materiali;
- b. FGP si adopera affinché la divulgazione dei contenuti avvenga attraverso gli operatori ed il materiale informativo cartaceo presente nei Centri, nonché mediante strumenti digitali quali i canali social, la App Visit Gran Paradiso ed i ledwall, attualmente presenti presso Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche;
- c. FGP e PNGP possono realizzare insieme o autonomamente iniziative di promozione multicanale che potranno essere realizzate con risorse finanziarie proprie o da individuare in accordi specifici e/o attraverso progetti finanziabili con programmi europei, nazionali o regionali;

1.3 - Organizzazione di eventi

- a. FGP intende organizzare, nel triennio 2025-2027, tre edizioni del Gran Paradiso Film Festival, festival internazionale di cinema naturalistico e principale evento culturale dell'area del Gran Paradiso nonché importante occasione di promozione ed esportazione dell'immagine del territorio e dell'area protetta, all'interno delle quali verrà realizzata l'iniziativa Aperitivo Natura, a base di prodotti a Marchio Qualità Gran Paradiso;
- b. FGP intende organizzare, nel triennio 2025-2027, tre edizioni di Giroparchi Nature Trail, il trekking naturalistico in inglese per ragazzi 11-14 anni, che esploreranno i sentieri di Cogne / Valsavarenche / Rhêmes-Notre-Dame.

ART. 2 - SPECIFICHE, MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL PNGP A FAVORE DI FGP

- a. Analogamente a quanto previsto dalla L.R. 14/2004 per il contributo annuo a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta, si prevede anche per il contributo annualmente stabilito dal PNGP che la sua erogazione avvenga, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, secondo le seguenti modalità:
 - presentazione da parte di FGP, come da previsione statutaria entro il 30 novembre (art. 5

dello Statuto di FGP), del bilancio preventivo, relativo all'anno per il quale si richiede il contributo, e di un dettagliato piano di attività redatto nel quadro della più ampia programmazione triennale di cui al presente accordo;

- concessione da parte di PNGP di un acconto sul contributo spettante, nella misura massima del 70 per cento entro il mese di febbraio;
- erogazione del saldo alla presentazione da parte di FGP della relazione sull'attività svolta nell'esercizio di riferimento prevista in premessa.
- Per supportare le suddette attività il PNGP erogherà un contributo annuo pari a:

Dettaglio	Contributo 2025	Contributo 2026	Contributo 2027
Attività connesse alla gestione dei siti sul territorio	€ 86.500	€ 86.500	€ 86.500
Gran Paradiso Film Festival (e Aperitivo Natura)	€ 25.500	€ 25.500	€ 25.500
Giroparchi Nature Trail	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500

Tali importi non tengono conto degli investimenti incrementali per i quali, in presenza di specifico accordo tra PNGP e FGP, verrà individuata congiuntamente eventuale copertura finanziaria.

- b. Le parti prendono atto che il contributo viene stabilito unilateralmente dal PNGP in funzione di proprie ed autonome valutazioni, non presenta carattere di corrispettivo né è connesso a rapporti sinallagmatici contrattuali, viene erogato non a fronte di un compenso per un servizio strumentale erogato o un bene ceduto in favore del PNGP ma esclusivamente per il funzionamento della FGP ed a sostegno delle attività istituzionali della stessa, comuni a quelle di PNGP, svolte a vantaggio della collettività ed a titolo di rimborso delle spese da FGP conseguentemente sostenute, e pertanto che i contributi sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni
- c. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai Centri Visitatori e al Giardino Botanico Alpino Paradisia sono incassati da FGP, così come quelle relative alla vendita dei FGP Pass e dei biglietti legati alla rete di Abbonamento Musei.
- d. FGP verserà al PNGP, entro il 30 ottobre, il 50% del valore dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso del Giardino Botanico Alpino Paradisia, al netto dei proventi derivanti dalla vendita dei FGP Pass e dalla rete di Abbonamento Musei. Nell'ipotesi di cui PNGP gestisca in proprio gli ingressi al Giardino Botanico Alpino Paradisia tutti i proventi resteranno nella disponibilità di PNGP.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO

- a. Il presente accordo regola i rapporti tra PNGP e FGP per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 ed ha scadenza il giorno 1° febbraio 2028. L'accordo è rinnovabile previo accordo tra le parti.

ART. 4 - RAPPORTI TRA I DUE ENTI

- a. Per ogni aspetto inerente al presente accordo e per il superamento di ogni eventuale discrepanza di procedura si rapportheranno il Direttore del PNGP, dott. Bruno Bassano e il Direttore di FGP, dott.ssa Luisa Vuillermoz, individuati, con il presente atto, come Responsabili del presente accordo per i rispettivi Enti.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI

- a. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, sono rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
- b. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.
- c. Il personale di FGP, od altro da essa delegato, che si rechi presso il PNGP nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso il PNGP.
- d. FGP esonera il PNGP da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare dall'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo al proprio personale, ai propri beni, al personale e/o beni di terzi.

ART. 6 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

- a. Le attività previste nel presente accordo saranno svolte nel pieno rispetto della tutela dell'immagine delle parti e del segreto d'ufficio.
- b. Tutta la documentazione e le informazioni, di cui FGP verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, dovranno essere considerate da FGP di assoluta riservatezza.
- c. È fatto divieto a FGP di utilizzare e di trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.
- d. FGP è responsabile del rispetto, anche da parte del proprio personale e dai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

- e. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell’European Data Protection Board (EDPB).

ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

- a. FGP, in relazione all’accordo, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 - NORME FINALI

- a. Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia delle disposizioni del presente accordo, non abiliterà le parti stesse a sospenderne l’esecuzione.
- b. Le parti si impegnano, altresì, ad esperire con la migliore buona volontà, ogni tentativo di amichevole composizione.
- c. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente il Foro di Torino.
- d. Al presente accordo si rende applicabile il D.P.R. n. 62/2013.
- e. Il presente accordo viene redatto e sottoscritto digitalmente.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE

- a. Il presente accordo sarà registrato solo in caso di uso a cura e spese della parte del richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.

Aosta,

Il Presidente dell’Ente Parco

Mauro Durbano

La Vice Presidente di Fondation Grand Paradis

Rita Berard